

CIVILE » Servizi finanziari

7-10-2008

Omessa informazione: individuazione temporale ai fini della rilevanza dell'inadempimento

Vi è inadempimento grave tutte le volte che la banca ometta di fornire all'investitore informazioni di cui essa, quale operatore qualificato, poteva e doveva essere al corrente, informazioni che, se correttamente fornite, avrebbero verosimilmente convinto l'investitore a dirigere le proprie scelte verso altre forme di investimento.

di Cristina Mantelli, Avvocato in Bologna e Alessandro Jazzetti, Magistrato

Con la Sent. 8 settembre 2008, n. 3368, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda di risoluzione proposta da un investitore che lamentava l'inosservanza degli obblighi di informazione posti a carico della banca (nell'attuale sistema italiano, le norme di comportamento delle imprese d'investimento sono contenute in due testi normativi, uno di carattere legislativo, l'altro di carattere regolamentare), giacché ai fini dell'accoglimento della medesima, oltre alla verifica del comportamento dell'intermediario è anche necessario accertare, secondo il principio posto dall'art. 1455 c.c., che l'inadempimento sia stato di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

E' essenziale appurare cioè, ora per allora, cosa la banca avrebbe potuto/dovuto segnalare all'investitore in quel momento e verificare se una corretta informazione avrebbe impedito al risparmiatore di effettuare quell'operazione di investimento, in seguito rivelatasi poi disastrosa.

Decisivo è, de facto, stabilire il momento a partire dal quale le banche hanno avuto a disposizione elementi di conoscenza tali da potersi rendere conto della particolare rischiosità di tali titoli.

Prima di tale periodo, quindi, a nulla avrebbe rilevanza stabilire quale sia stato l'effettivo comportamento tenuto dall'intermediario finanziario poiché in base al rating assegnato dalle principali agenzie internazionali ai titoli obbligatori argentini (speculativi ma appartenenti alla migliore categoria: BB), le banche, prima del marzo 2001, non disponevano di dati da cui desumere un'elevata e particolare rischiosità di cui dovessero informare gli investitori.

Con codesta sentenza il Tribunale ha ribadito come la violazione delle regole di comportamento dipenda dalla gravità delle notizie sulla situazione dei titoli offerti in vendita che la banca aveva o avrebbe dovuto avere in un determinato momento storico e che tuttavia ha taciuto al cliente, lasciando intendere inter alia che l'unica forma di responsabilità che avrebbe potuto eventualmente delinearsi era quella contrattuale.

Si ricorda che la materia della tutela del risparmio è in continuo fervore, sia a livello nazionale che a livello comunitario e che tra i rimedi civilistici concessi in caso di violazione dei doveri di informazione, di recente, si è contrapposta, in dottrina ed in giurisprudenza, la tesi della nullità virtuale per violazione di norme imperative e quella della responsabilità contrattuale, tant'è che la Suprema Corte con Ord. 16 febbraio 2007, n. 3683, ha rimesso alle Sez. Unite la questione. Le Sezioni, investite del caso, con le Pronunce 19 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725, pur mostrando sostanzialmente di voler tutelare la libertà di autodeterminazione dell'investitore ovvero l'interesse a non essere leso nell'esercizio della sua libertà negoziale, hanno risolto il contrasto escludendo che tali violazioni diano luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative tornando ad affermare, come in passato, che l'unica forma di responsabilità configurabile sia quella contrattuale.

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.